

Parere del Collegio sindacale ex art. 54, c. 3-sexies, e art. 55 del D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 relativo al verbale di accordo in data 20 giugno 2019 avente per oggetto: "DESTINAZIONE DI FONDI RESIDUI 2014-2015-2016 (EX AZIENDA ULSS 2 DI TREVISO) E 2017 (EX AZIENDA 8 DI ASOLO)"

Con messaggio di posta elettronica in data 1 luglio 2019, l'Azienda aveva inviato al Collegio sindacale il verbale di accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali in data 20 giugno 2019, volto a individuare le destinazioni di economie di spesa, dell'importo complessivo di € 1.207.593,80, derivanti dall'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 7-8-9 del CCNL del personale del comparto del S.S.N. 2006-2008 - 2° biennio economico - sottoscritto in data 31 ottobre 2009.

Le parti contraenti avevano precisato che le risorse necessarie per il finanziamento dell'accordo derivavano dalle seguenti economie di spesa:

Azienda	Anno di costituzione del fondo	Residuo disponibile	Importo impegnato con l'accordo
Ex ULSS 9 di Treviso	2014	30.067,07	30.067,07
	2015	269.194,77	269.194,77
	2016	868.332,00	868.332,00
Ex ULSS 8 di Asolo	2017	487.129,21	40.000,00
TOTALE		1.654.723,05	1.207.593,84

L'accordo in esame era stato corredato con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta in data 1 luglio 2019 dal Direttore generale e dal Direttore amministrativo secondo lo schema predisposto dal M.E.F./Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

Nella riunione del 10 luglio 2019, il Collegio sindacale aveva rilevato che le economie dell'importo complessivo € 868.332,00 dell'ex Azienda ULSS n. 9 di Treviso (ora Distretto di Treviso), provenivano dai seguenti fondi dell'esercizio 2016:

FONDO 2016	CCNL 31.07.2009	Importo residuo (€)
Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	Art. 7	226.467,05
Remunerazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali (<i>produttività collettiva e performance individuale</i>)	Art. 8	0,00
Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	Art. 9	641.864,95
TOTALE		868.332,00

Con l'accordo in esame il suddetto importo è stato destinato al rifinanziamento della cosiddetta "quota C", per compensare differenze createsi nei confronti di alcune categorie di personale in

conseguenza dell'applicazione dell'accordo aziendale sottoscritto in data 23 novembre 2017 in materia di *performance* e produttività collettiva.

Il Collegio, con verbale in data 10 luglio 2019, aveva rilevato che, ai fini della remunerazione integrativa correlata alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e al premio per la qualità delle prestazioni individuali di cui all'articolo 8 del CCNL sottoscritto il 31.07.2009, non sussisteva alcuna disponibilità finanziaria derivante da economie sul corrispondente fondo costituito dall'ex Azienda 9 di Treviso per l'anno 2016.

Al riguardo, la dipendente dell'Azienda addetta al trattamento economico del personale, con messaggio di posta elettronica in data 15 luglio 2019, ha fatto presente che l'articolo 30, c. 5, del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2004 aveva previsto la possibilità di assegnare al fondo in questione le economie di gestione derivanti dai fondi di cui agli articoli 29 e 31 del CCNL medesimo.

I fondi di cui agli articoli 29 e 31 citati sono stati successivamente individuati dagli articoli 7 e 9 del CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009.

La dipendente medesima, inoltre, ha precisato che la cosiddetta "quota C" non è finalizzata a compensare le differenze createsi per talune categorie di personale in conseguenza diretta della valutazione individuale in materia di *performance*, bensì deriva dal processo di determinazione di parametri comuni per i dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, costituita a seguito del riassetto organizzativo delle tre ex Aziende ULSS 7-8-9 disposto dalla Regione Veneto con legge 25 ottobre 2016, n. 19.

Ciò in quanto, nella procedura di determinazione delle quote teoriche comuni all'interno del fondo della produttività alla data del 31 dicembre 2017, talune categorie di personale (profili A-B-BS della ex ULSS 8 e C-D-DS della ex ULSS 9) avevano subito una riduzione rispetto alla quota teorica pregressa in quanto il fondo esistente in data anteriore alla fusione non era sufficiente a garantire le migliori quote teoriche a tutti gli aventi diritto delle tre Aziende.

Il Collegio prende atto della precisazione relativa alla sussistenza di adeguate fonti di copertura finanziaria dell'accordo in esame e richiama l'attenzione dell'Azienda sulla necessità che i fondi disponibili siano utilizzati in conformità alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali in materia.

Treviso, 7 agosto 2019

I componenti del Collegio sindacale

